Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 5 giugno — Numero 131

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 696 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei Comuni per i contratti di acquisto o di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — BERTONE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 697 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e il R. decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — PEANO — ANILE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 693 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato approvate col R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585;

Visti gli articoli 39 e 62 (ultimo capoverso) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1523;

Visto il R. decreto 28 luglio 1921, n. 1064;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato risultante dall'art. 1 del R. decreto 29 ottobre 1920, numero 1523, è ridotto dal 300 al 200 0|0 per i trasporti dei residui utilizzabili della combustione del carbone fossile frammisti a cenere, terra, scorie minute e polvere di carbone.

Art. 2.

Dal minore introito derivante dalla riduzione di cui all'art. 1 del R. decreto 28 luglio 1921, n. 1064, sarà tenuto conto nel computo dei prodotti ferroviari nella misura che verrà stabilita d'accordo fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno che sarà stabilito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 692 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col guardasigilli, ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La denominazione degli organi giudiziari nelle nuove Provincie del Regno è modificata come segue:

I tribunali di appello, i tribunali provinciali e circolari ed i giudizi distrettuali prendono rispettivamente il nome di corte di appello, di tribunali civili e penali e di preture. Le procure superiori di Stato prendono il nome di procure generali del Re, e le procure di Stato quello di procure del Re.

E' del pari modificata la denominazione dei funzionari del pubblico ministero nel modo seguente:

I procuratori superiori di Stato prendono il nome di avvocati generali di Corte d'appello, i primi procuratori di Stato quello di procuratore del Re e i procuratori di Stato e sostituti procuratori di Stato prendono infine il nome di sostituti procuratori del Re.

Gli attuali procuratori di Stato, senza nulla innovare alla loro posizione di carriera, prendono il nome di procuratori del Re reggenti.

Restano ferme tutte le altre disposizioni ora vigenti nelle nuove Provincie circa l'ordinamento giudiziario e le attribuzioni dei vari organi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

N. 698. Regio decreto 18 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, i beni costituenti l'eredità lasciata dal tenente colonnello Malfatti cav. Giovanni Paolo, deceduto in Cittadella il 28 maggio 1921, vengono eretti in Ente morale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 7 del Regio decreto 8 settembre 1921, n. 1319;

DECRETA:

Art. 1.

È costituito presso l'Ufficio centrale per le nuove Provincie un Comitato incaricato di studiare e di coordinare, con il concorso delle Amministrazioni centrali interessate e dei rappresentanti locali i provvedimenti da adottarsi per l'organizzazione dei traffici dell'emporio di Trieste, per la sistemazione dei servizi particolarmente ferroviari, marittimi e doganali e per tutto quanto possa promuovere lo sviluppo commerciale e industriale della città e del suo territorio.

Art. 2.

Il Comitato sarà presieduto dal capo dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio, e ne faranno parte:

a) un delegato per ciascuno dei Ministeri degli esteri, delle finanze, del tesoro, della marina (Sottosegretariato per la marina mercantile), dei lavori pubblici (Direzione generale delle ferrovie dello Stato), dell'industria e commercio;

b) due delegati dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie;

c) un delegato del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, il presidente del Governo marittimo in Trieste, il direttore generale dei magazzini generali di Trieste;

d) il sindaco di Trieste e il presidente della Camera di commercio e industria di Trieste.

e) quattro membri della Commissione consultiva regionale di Trieste, tra i quali i presidenti dei Comitati speciali finanziario, portuale-marittimo-ferroviario, ed economico-commerciale.

Per ognuno dei membri può essere designato un sostituto per i casi di assenza o impedimento del membro effettivo.

Art. 3.

Quando il Comitato tratti di argomenti che rientrino nella competenza di Ministeri non rappresentati nel Comitato stesso il Ministero competente sarà invitato a delegare alle discussioni un proprio rappresentante.

Art. 4.

Il presidente del Comitato può far partecipare ai lavori, con voto consultivo, anche persone estranee particolarmente perite nelle singole materie da trattarsi.

Art. 5.

I lavori del Comitato devono essere compiuti nel termine massimo di sei mesi dalla sua costituzione. Singole relazioni e proposte saranno presentate appena definiti gli studi sui singoli argomenti.

Art. 6.

Ai lavori di segreteria del Comitato provvede l'Ufficio centrale per le nuove Provincie.

Art. 7.

Il capo dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 30 maggio 1922.

Il presidente del Consiglio dei ministri
FACTA.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il Regio decreto 30 marzo 1922, n. 572;

DETERMINA:

Il comm. dott. Guido Marolla, capo divisione nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale è delegato a rappresentare il Ministero predetto presso l'Opera nazionale dei combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 5 maggio 1922.

Il ministro
DELLO SBARBA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stato denunciato che il buono 5 0[0 quinquennale, 7ª emissione, n. 605 di L. 20,300, è stato erroneamente intestato a Spinelli Marina fu Antonio, moglie di Scarsi Ranieri Ernesto fu Luigi, con vincolo dotale, mentre doveva invece intestarsi a Spinelli Fanny Maria Martina Albertina di Antonio, moglie di Scarsi Angelo, Silvestro, Ranieri, Ernesto, ecc.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 27 maggio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO per l'industria e il commercio

COMUNICATO

Con decreto dei ministri per l'industria e per l'agricoltura in data 23 maggio 1922 è stata approvata la nomina a socio ordinario residente nel R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli per la classe VIII del prof. Paolo Vetri.

Ciò a termini dell'art. 6 dello statuto dell'Istituto predetto

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 2 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	175 29	Dinari	—
Londra	86 03	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 —	Belgio	162 25
Spagna	304 —	Olanda	—
Berlino	7 11	Pesos oro	—
Vienna	0 185	Pesos carta	—
Praga	37 15	New York	19 29

Oro . . . 372 20

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	72 91	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 68	—

CONCORSI

Opera di previdenza per gli impiegati dello Stato

AVVISO DI CONCORSO.

In conformità della deliberazione in data 31 maggio 1922 del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e in base alle disposizioni de R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, e del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921. n. 422:

È aperto un concorso fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo dello Stato e della R. Casa morti in attività di servizio, per il conferimento, a partire dall'anno scolastico 1922-23 di:

N. 70 posti gratuiti in Convitti maschili.

N. 30 posti gratuiti in Convitti femminili.

N. 200 borse di studio ad orfani od orfane.

L'importo delle borse di studio per l'anno scolastico 1922-23 è fissato in L. 900 per le scuole medie inferiori e le scuole professionali e agrarie di 2° grado in L. 1200 per le scuole medie superiori e le scuole professionali ed agrarie di 3° grado e in L. 2400 per le Università e per gli altri Istituti di istruzione superiore.

Condizioni per l'ammissione al concorso

Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso, per un posto gratuito o per una borsa.

Ne possono partecipare due, se gli orfani minorenni siano più di cinque, ovvero siano privi di ambedue i genitori.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compito i dieci anni debbono essere forniti almeno dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggano almeno il diploma di maturità.

Domande e documenti

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il 31 agosto 1922 all'Opera di previdenza, via Goito, n. 4, Roma, corredate di tutti i documenti a tergo indicati.

Le domande che non saranno state presentate perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in considerazione, quindi è opportuno che l'invio sia fatto entro luglio per evitare le conseguenze dei ritardi postali.

La domanda e i documenti debbono essere compilati in carta libera e legalizzati senza spesa. (Art. 19 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, e art. 12 regolamento 10 aprile 1921, n. 422).

Il Consiglio d'amministrazione delibererà su tali domande non oltre il mese di ottobre con le norme di cui agli articoli 63 e 74 del citato regolamento.

Per concorrere ad un posto gratuito o ad una borsa di studio si deve inviare:

1. La domanda nella quale deve essere indicato solamente:

a) la qualifica dell'impiegato;

b) l'Amministrazione alla quale apparteneva;

c) l'indirizzo preciso della vedova, o del rappresentante legale dell'orfano;

d) il nome dell'orfano che concorre;

e) se si domanda l'ammissione in convitto o una borsa di studio;

f) quali corsi di istruzione si desideri far seguire o continuare all'orfano e se si intenda fargli frequentare scuole di arti e mestieri. L'Opera si riserva ogni decisione in proposito anche durante il ricovero.

2. L'atto di morte dell'impiegato. Legalizzato dal presidente del tribunale).

3. L'atto di matrimonio dell'impiegato (Legalizzato dal presidente del tribunale).

4. L'atto di nascita dell'orfano che concorre. (Legalizzato dal presidente del tribunale).

5. Il decreto con il quale la Corte dei conti ha liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione. Qualora non avesse avuto indennità o pensione, dovrà essere inviata la copia autentica dello stato di servizio dell'impiegato.

6 Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti:

a) se e da quale Ente pubblico o Istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno degli orfani;

b) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi.

Qualora mancasse o non fosse esatta anche una sola di queste due dichiarazioni, l'orfano sarebbe escluso dal concorso.

(Deve essere autenticato dal prefetto).

7. Un certificato rilasciato dalle autorità scolastiche dal quale risultino i voti ottenuti nella condotta e nel profitto allo scrutinio di giugno 1922 e i voti ottenuti negli esami di luglio 1922. Per gli studenti universitari un certificato dal quale risultino:

1° il concorso al quale lo studente è iscritto;

2° quale numero progressivo di esami lo studente avrebbe dovuto superare nelle materie obbligatorie, consigliate dalla Facoltà, per gli anni scolastici già frequentati, compreso il 1921-922;

3° quali esami invece egli ha superati ed il voto conseguito in ciascuno di essi.

(I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal sindaco e dal prefetto).

8. Un certificato dell'Agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi posseduti da tutte le persone indicate nell'atto notorio di cui al precedente n. 6.

9. Qualora l'orfano domandi il ricovero dovrà essere esibito un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano e l'esenzione da malattie contagiose. (Deve essere autenticato dal sindaco e dal prefetto).

L'accettazione in convitto, in caso di conferimento del posto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

10. L'atto di morte della moglie dell'impiegato, se l'orfano che concorre è privo di madre. (Deve essere legalizzato dal presidente del tribunale).

11. L'atto di nomina del tutore se l'orfano è privo di entrambi i genitori.

AVVERTENZE.

Gli orfani ammessi dovranno entrare in convitto ed essere poi permanentemente forniti a cura e spese delle rispettive famiglie del corredo prescritto dal convitto, esclusa la divisa.

Sulle pensioni e sugli assegni vitalizi, nel caso di conferimento di un posto in convitto, si seguirà la detrazione cui all'art. 11 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Il presente concorso, il conferimento ed il godimento dei posti gratuiti in convitto e delle borse di studio sono regolati dalle norme del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, e del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, anche che non siano riportate nel presente bando.

Roma, 1° giugno 1922.

Il direttore generale
Rainaldi.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TOMINO RAFFAELE, *gerente*